

17 APR. 2003
E 2 MAG 2003



N. 59 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16 APRILE 2003

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilatre addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 11509 del 07.04.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

| | | | |
|----------------|----------------------|------------------|------------|
| 1) AGOSTINELLI | Donato | 13) DI CERBO | Clemente |
| 2) BORRILLO | Ugo | 14) FELEPPA | Michele |
| 3) BOSCO | Egidio | 15) FURNO | Romeo |
| 4) BOZZI | Giovanni Angelo Mosé | 16) GITTO | Vincenzo |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico | 17) LAVORGNA | Antimo |
| 6) CENICCOLA | Amedeo | 18) LOMBARDI | Paolo F.G. |
| 7) COLETTA | Antonio | 19) MASTROCINQUE | Giovanni |
| 8) CRETA | Ferdinando | 20) MENEHELLA | Giovanni |
| 9) D'AMBROSIO | Mario Carmine | 21) MOLINARO | Giovanni |
| 10) DAMIANO | Nicola | 22) PETRUCCIANO | Fernando |
| 11) DE GENNARO | Giovanni | 23) TESTA | Cosimo |
| 12) DE LIBERO | Emmanuele | 24) VISCUSI | Giovanni |

COPIA ORIGINALE AGLI AT
SE NE TRASMETTA UN
COPIA AGLI UFFICI
Dennio Beati
e Pireq
h392
06.05.03
IL SEGRETARIO GENERALE
19

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 1 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la II Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. APPROVARE, il calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "E" e "F" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. INCARICARE il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 251 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 APR. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 APR. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 6 MAG. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 6 MAG. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 6 MAG. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 6 MAG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
VICE SEGRETARIO GENERALE
(dott. Sergio Muollo)



PROVINCIA di BENEVENTO
Affari Generali e Personale

233
6-5-03

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.:Consiglio



ALL'UFFICIO SERVIZIO
CACCIA E PESCA

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.59 DEL 16.4.2003 AD OGGETTO:"APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BN".-

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copia estratto della delibera indicata in oggetto esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso



1

PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 59

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 59 del **16 APR 2003**

Su relazione PRESIDENTE MASTROCIANEVE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. N. _____

del _____

Esercizio finanziario 200 _____

Esercizio finanziario 200 _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il verbale della Commissione Consultiva sulla Pesca nella seduta del 16/01/03, in cui venivano proposte alcune modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento allegato "A").

Vista la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio rurale e Forestale (allegato "B").

Rilevato che debbano essere apportate le seguenti modifiche al Calendario per la pesca nelle acque interne ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, attualmente in vigore nella provincia di Benevento (allegati "C" e "D"):

a) **Calendario per la pesca sportiva:** eliminare la lunghezza minima del gambero in quanto specie vietata alla pesca; al capoverso relativo alla cattura de numero di salmonidi, aggiungere "per ogni giornata di pesca".

Modificare, così come riportato, i seguenti articoli relativi agli "ALTRI DIVIETI":

art. 2): E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenosi o nocive.

art. 3): E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.

art. 4): E' vietata la pesca notturna con o senza fonti luminose, ovvero la pesca con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa.

b) **Disciplina per le gare di pesca sportiva:** modificare, così come riportato, i seguenti punti:

p. 7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.

p.13. La Provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.

Ritenuto opportuno apportare le suddette modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da bozze allegate sub "E" e "F"

D E L I B E R A

Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "E" e "F" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.

Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ fasciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


Il responsabile della Ragioneria in ordine alla legge unita contabile art. 30 del D. Lgs. n. 188, 2001 n. 267 di approvazione del D. L. delle Leggi sull'Ordinamento degli I.P.U.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

↓ ERPAUE del 16 gennaio 2003

L'anno 2003 add: 16 del mese di gennaio, alle ore 16:00, presso la sede dell'ufficio. Poserò a disposizione della Ragioneria di Palermo, N. e curata la documentazione con l'attività svolta. Poserò per diventare il separato O.d.G.:

1) Supplemento istico (prima fase 2003. Immersione totale fono, barbi ed anquile.

2) Calendario fruttifero per le perdite sportive - anno 2003.

3) Note ed erentuali.

Sono presenti i seguenti nomi: CAMPARONE fu. s.p.a., MARANO detto, BIONTERO Livello, NUCCI Apollino, PARISE Parente, ROZZO Nicole. Il presidente, veduto la presenza del numero legale dei soci, dichiara valide le perdite ed in tal caso gli esponenti posti in discussione nelle ore del fono.

Sul primo punto, in forma: presenti che, in attesa dell'accordo dei soci annuali da parte della Regione Siciliana, e' possibile procedere all'esiguita di fono "parte perita" in vista della ripertura delle frontiere sportive. In particolare sono disponibili per fono primo supplemento, € 25.320,00, mod. n. 1, come segue:

1) € 14.000,00 per esiguita totale fono;

2) € 4.320,00 per esiguita barbi;

3) € 7.000,00 per esiguita anquile.

Dopo averne discussione nelle zone oggetto dei regolamenti, vengono individuati i tratti fluviali e lacustri ore e f.

Relazione di perdite, con come evidenziato nelle allegati

(A) Notabile da tutti i esponenti - le quantità

indicabile sono puramente indicative e potranno essere

delle variazioni, percentualmente, in dipendenza della

effettive quantità complessive acquistate per l'anno



Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio rurale e Forestale
U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO "B"

RAPPORTO

Oggetto: Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva

IL DIRIGENTE

- Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Visto il verbale della Commissione Consultiva sulla Pesca nella seduta del 16/01/03, in cui venivano proposte alcune modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento (allegato "A").
- Vista la proposta del Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio rurale e Forestale (allegato "B").
- Rilevato che debbano essere apportate alcune modifiche al Calendario per la pesca nelle acque interne ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, attualmente in vigore nella provincia di Benevento ed in particolare:

b) **Calendario per la pesca sportiva:** eliminare la lunghezza minima del gambero in quanto specie vietata alla pesca; al capoverso relativo alla cattura de numero di salmonidi, aggiungere "per ogni giornata di pesca".

Modificare, così come riportato, i seguenti articoli relativi agli "ALTRI DIVIETI":

- art. 2): E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenosi o nocive.
- art. 3): E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- art. 4): E' vietata la pesca notturna con o senza fonti luminose, ovvero la pesca con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa.

b) **Disciplina per le gare di pesca sportiva:** modificare, così come riportato, i seguenti punti:

- 7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
 - 13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
- Ritenuto opportuno apportare le suddette modifiche al Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed al Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e "D".

PROPONE

1. Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e "D" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

IL RESPONSABILE U.O.
(Nicola Morelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)



ALLEGATO
"C"

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA (2002)

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive di pesca che intendono organizzare gare devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da opportune tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.



Provincia di Benevento

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - U. O. CACCIA E PESCA

CALENDARIO PESCA

IL PRESIDENTE

ALLEGATO
"D"

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/914;
VISTO il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 987 del 10/06/55;
VISTO il D.P.R. 616 del 24/07/77;
VISTO la delibera della G.R. n. 17542 del 22/12/78 ;
VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 5/04/2001;
VISTO la delibera del C.P. n. 7 del 30/01/2002;

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm.10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.

TEMPI DI PESCA

È vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

- **TROTA** dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;
- **TINCA e CARPA** dal 1° al 30 giugno;
- **GAMBERO** divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- **BARBO e CAVEDANO** cm. 15
- **TROTA e TINCA** cm. 20
- **ANGUILLA** cm. 25
- **CARPA** cm. 30

È vietata, altresì, la cattura di un numero di salmonidi superiori a 10 capi.

La lunghezza minima totale dei pesci sarà misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del Gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson;

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente pescati, debbono essere, in ogni caso, immediatamente reimmessi nelle acque dove sono stati pescati.

ALTRI DIVIETI

- 1) È vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt. 1 dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) È vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo o con sostanze venefiche o corrente elettrica.
- 3) È vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che possono impedire del tutto il passaggio del pesce.
- 4) È vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) È vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti:
- torrente Sassinoro: torrente Alente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno e suoi affluenti nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello.
- 6) Nel lago di San Giorgio la Molarà è vietata l'immissione di salmonidi.
- 7) È vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) È vietata la pesca notturna con o senza fonti luminose, ovvero la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive, corrente elettrica e generatori della stessa.
- 9) È vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle indicanti "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zone di protezione e ripopolamento".
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.
- 11) È vietato, inoltre, depositare rifiuti solidi lungo gli argini e le rive dei fiumi, canali, torrenti o laghi; di convogliare e riversare rifiuti liquidi in acque pubbliche, senza i dovuti accorgimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia; di prelevare con mezzi meccanici, elettrici o per derivazioni qualsiasi quantitativo di acqua da fiumi, torrenti, canali, laghi o collettori senza la prescritta autorizzazione.

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell' art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. N. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. N. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.



DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

L'ASSESSORE DELEGATO

(Mario Borrelli)

IL PRESIDENTE

(on. Carmine Nardone)



CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il D.P.R. n. 987 del 10/06/55 ed il D.P.R. n. 616 del 24/07/77;
 VISTO la delibera della G. R. n. 17542 del 22/12/78;
 VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 16/01/2003;
 VISTA la delibera della C. P. n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.

TEMPI DI PESCA

- E' vietata la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:
- **TROTA** dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;
 - **TINCA e CARPA**..dal 1 al 30 giugno;
 - **GAMBERO**divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

La lunghezza minima totale dei pesci sarà misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. E' vietata la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ✧ BARBO e CAVEDANO cm 15 | ➤ TROTA e TINCA cm 20 |
| ✧ ANGUILLA cm 25 | ➤ CARPA cm 30 |

E' vietata, inoltre, la cattura di un numero di salmonidi superiori a 10 capi per ogni giornata di pesca. I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente pescati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Aiente; torrente Tammarecchia; torrente Titerno -nel tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello - e suoi affluenti.



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AGRICOLTURA

→ U.O. CONSIGLIO

La 2^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 10 del mese di APRILE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTONIO LAVORGNA

sull'oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA
E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE
INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

~~avviso~~

~~del parere:~~

(CRUSIS) esprime, a maggioranza di voti,
PARERE FAVOREVOLE con l'estensione su consiglieri
Retrucosano e Lombardi, o quello es riserbo
di esprimere il proprio parere in Consiglio
Provinciale.

IL SEGRETARIO

Ferdinando Caputo